

# CORTE COSTITUZIONALE

Ordinanza **156/1993** (ECLI:IT:COST:1993:156)

Giudizio: **GIUDIZIO DI LEGITTIMITÀ COSTITUZIONALE IN VIA INCIDENTALI**

Presidente: **CASAVOLA** - Redattore: - Relatore: **SPAGNOLI**

Camera di Consiglio del **10/03/1993**; Decisione del **01/04/1993**

Deposito del **08/04/1993**; Pubblicazione in G. U. **14/04/1993**

Norme impugnate:

Massime: **19349**

Atti decisi:

N. 156

## ORDINANZA 1-8 APRILE 1993

### LA CORTE COSTITUZIONALE

composta dai signori: Presidente: prof. Francesco Paolo CASAVOLA; Giudici: dott. Francesco GRECO, prof. Gabriele PESCATORE, avv. Ugo SPAGNOLI, prof. Vincenzo CAIANIELLO, avv. Mauro FERRI, prof. Luigi MENGONI, prof. Enzo CHELI, dott. Renato GRANATA, prof. Giuliano VASSALLI, prof. Francesco GUIZZI, prof. Cesare MIRABELLI, prof. Fernando SANTOSUOSSO;

ha pronunciato la seguente

### ORDINANZA

nel giudizio di legittimità costituzionale dell'art. 41 del codice di procedura penale, promosso con ordinanza emessa il 15 luglio 1992 dal Pretore di Forlì nel procedimento penale a carico di Collini Azelio ed altra, iscritta al n. 676 del registro ordinanze 1992 e pubblicata nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica n. 44, prima serie speciale, dell'anno 1992;

Visto l'atto di intervento del Presidente del Consiglio dei ministri;

Udito nella camera di consiglio del 10 marzo 1993 il Giudice relatore Ugo Spagnoli;

Ritenuto che con l'ordinanza indicata in epigrafe il Pretore di Forlì dubita che l'art. 41 del

codice di procedura penale, nella parte in cui non consente al giudice ricusato di pronunciare la manifesta infondatezza della dichiarazione di ricusazione ove essa sia identica ad altre già dichiarate inammissibili dall'organo competente a provvedere su di esse, contrasti:

con l'art. 3 della Costituzione, in ragione della disparità di trattamento che si determinerebbe tra chi, reiterando le istanze, si sottragga di fatto al processo e chi vi si sottoponga per scelta di correttezza o per impossibilità di pagare le sanzioni di cui all'art. 44 cod. proc. pen.;

con gli artt. 25, 97 e 112 della Costituzione, perché il reiterato impedimento alla prosecuzione del processo comporterebbe la sua sottrazione al giudice naturale, il blocco dell'attività giurisdizionale e che il reato contestato non venga perseguito, fino a poter giungere alla sua prescrizione;

che il Presidente del Consiglio dei ministri, rappresentato e difeso dall'Avvocatura Generale dello Stato, ha chiesto che la questione sia dichiarata inammissibile o infondata;

Considerato che nel sollevare la questione il giudice rimettente muove dall'erroneo presupposto per cui la presentazione della dichiarazione di ricusazione comporterebbe l'automatica sospensione dell'attività processuale;

che in realtà ai sensi del secondo comma dell'impugnato art. 41, tale sospensione è preclusa nei casi - che il rimettente assume ricorrano nel giudizio a quo - di inammissibilità della dichiarazione di ricusazione, ed, è - al di fuori di questi - rimessa alla valutazione del giudice competente a decidere sul merito della ricusazione, il quale può disporre la sospensione temporanea di ogni attività processuale ovvero la limitazione di questa al compimento dei soli atti urgenti;

che al giudice ricusato è solo preclusa la pronuncia di sentenza fino a che la ricusazione non sia dichiarata inammissibile o rigettata (art. 37, secondo comma, cod. proc. pen.);

che, di conseguenza, la problematica prospettata trova già soluzione nella disciplina positiva, sicché la questione si appalesa manifestamente infondata;

Visti gli artt. 26, secondo comma, della legge 11 marzo 1953, n. 87, e 9, secondo comma, delle norme integrative per i giudizi davanti alla Corte costituzionale;

PER QUESTI MOTIVI

## LA CORTE COSTITUZIONALE

*Dichiara* la manifesta infondatezza della questione di legittimità costituzionale dell'art. 41 del codice di procedura penale sollevata, in riferimento agli artt. 3, 25, 97 e 112 della Costituzione, dal Pretore di Forlì con ordinanza del 15 luglio 1992.

Così deciso in Roma, nella sede della Corte costituzionale, Palazzo della Consulta, il 1° aprile 1993.

Il Presidente: CASAVOLA

Il redattore: SPAGNOLI

Il cancelliere: DI PAOLA

Depositata in cancelleria l'8 aprile 1993.

Il direttore della cancelleria: DI PAOLA

---

*Le sentenze e le ordinanze della Corte costituzionale sono pubblicate nella prima serie speciale della Gazzetta Ufficiale della Repubblica Italiana (a norma degli artt. 3 della legge 11 dicembre 1984, n. 839 e 21 del decreto del Presidente della Repubblica 28 dicembre 1985, n. 1092) e nella Raccolta Ufficiale delle sentenze e ordinanze della Corte costituzionale (a norma dell'art. 29 delle Norme integrative per i giudizi davanti alla Corte costituzionale, approvate dalla Corte costituzionale il 16 marzo 1956).*

*Il testo pubblicato nella Gazzetta Ufficiale fa interamente fede e prevale in caso di divergenza.*